

Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci su linee a scartamento ridotto

del 3 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge del 19 dicembre 2008² sul trasporto di merci;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007³,

decreta:

Art. 1

Per il promovimento del trasporto di merci su linee a scartamento ridotto sotto forma di indennità di esercizio è stanziato un limite di spesa di 30 milioni di franchi per gli anni 2011–2015.

Art. 2

Per le misure di promovimento secondo l'articolo 1 è messo a disposizione a partire dal 2011 un importo annuo massimo di 6 milioni di franchi.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 3 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 17 settembre 2008

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ RS **101**

² RS **742.41**; RU **2009** 6019

³ FF **2007** 3997

